

ACCORDO

tra

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, in corso di Porta Nuova 19, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale, dott.ssa Alessandra Lanza

e

ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano, Lodi, Monza e Brianza con sede in Milano, Via Newton 3, codice fiscale 97046040156 e partita Iva 09009650152, rappresentato dall'ing. Filippo Maria Rigoli in qualità di Presidente

VISTO CHE

- l'INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie
- INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n.81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- l'impegno fondamentale dell'INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio
- INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
 - a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

- b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
 - c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
 - d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
 - e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
 - f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
- nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall'INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale Prevenzione le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
 - INAIL Direzione regionale Lombardia nel 2020 ha emanato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in data 10 gennaio 2020 sul portale istituzionale (www.inail.it) nella sezione "Avvisi e scadenze", fissando il termine di presentazione delle relative manifestazioni di interesse al 28 febbraio 2020, successivamente prorogato al 31 maggio 2020;
 - a seguito del sopra citato Avviso ESEM-CPT in data 12 maggio ha manifestato l'interesse a partecipare con la trasmissione del progetto denominato "Metodologie di insegnamento innovative: impiego di strumenti informatici finalizzati conciliare esigenze esperienziali e professionali dei discenti";
 - a seguito della valutazione operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale presentata da ESEM-CPT.
 - ESEM-CPT, Ente Unificato Formazione e Sicurezza, Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil-ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza svolge istituzionalmente:
 - iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore,
 - iniziative di formazione continua,
 - qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per gli addetti al settore delle costruzioni;
 - progettazione programmazione e gestione delle attività di formazione professionale nelle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza,

- attività di ricerca e promozione ed ogni iniziativa utile allo scopo
- attività di informazione, formazione ed addestramento in materia di salute e sicurezza rivolte a tutte le figure di sistema;
- attività di assistenza tecnica svolta nei cantieri edili con l'obiettivo di accompagnare le imprese nel processo di qualificazione ed organizzazione aziendale della sicurezza;
- attività e servizi di supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche, organizzative e procedurali dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili;
- attività di elaborazione e raccolta di *best practices* ai fini prevenzionistici;
- studio e inserimento di nuovi approcci metodologici per la formazione di tutto il personale che opera in un cantiere edile (preposti *in primis*, ma anche operatori e professionisti), attraverso l'implementazione di percorsi di formazione, addestramento e monitoraggio comportamentale, che sfruttino le potenzialità fornite dallo sviluppo tecnologico degli ultimi anni (intelligenza artificiale, realtà aumentata, simulazione, *gaming*, internet degli oggetti), che ancora sembrano rimanere qualcosa di estraneo, nell'approccio alla prevenzione al rischio e formazione della sicurezza in cantiere;
- progettazione e studio di percorsi di aggiornamento dedicati al ruolo del preposto in quanto cerniera fondamentale fra l'area apicale dell'impresa (datore di lavoro/dirigenti) e quella operativa impegnata nella produzione (lavoratori).

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- ritengono che diffondere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro sia fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio, alla prevenzione e al benessere

CONVENGONO

di sottoscrivere un accordo per la realizzazione del progetto "Metodologie di insegnamento innovative: impiego di strumenti informatici finalizzati conciliare esigenze esperienziali e professionali dei discenti".

Art. 1

Finalità

Con il presente protocollo le parti intendono:

introdurre nei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, rivolti a lavoratori e preposti, tecnologie digitali a supporto della didattica tradizionale denominati T.E.A.L. (Technology Enhanced Active Learning)

sviluppare giochi di ruolo in grado di riprodurre le molteplici situazioni che si verificano in cantiere con il coinvolgimento dei discenti allo scopo, in particolare, di rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei preposti

costruire giochi e scenari reali che potranno adattarsi alle specifiche esigenze dei singoli cantieri aumentandone il livello di sicurezza

Art. 2

Oggetto

Oggetto del presente accordo è la realizzazione del progetto "Metodologie di insegnamento innovative: impiego di strumenti informatici finalizzati conciliare esigenze esperienziali e professionali dei discenti", i cui contenuti, obiettivi, destinatari, collaborazioni, indicatori di efficacia, piano di comunicazione, modalità e tempi di attuazione, sono quelli descritti in dettaglio nel progetto stesso, allegato al presente accordo e che ne forma parte integrante.

Art. 3

Comitato paritetico di coordinamento

Le parti si impegnano a costituire un Comitato paritetico di coordinamento, composto da rappresentanti di INAIL e ESEM-CPT, monitorando e valutando i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi individuati.

Il Comitato dovrà verbalizzare i propri incontri, certificando lo stato di avanzamento dei lavori, redigendo una relazione al termine di ogni trimestre che sarà consegnata all'INAIL, nella persona del Direttore Regionale.

A causa delle misure per il contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV-2, le riunioni si svolgeranno da remoto fino al termine della fase emergenziale.

Art. 4

Impegni delle parti

Le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:

- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti nel comparto di interesse;

- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui al progetto allegato;
- monitorare costantemente, con cadenza almeno trimestrale, i risultati delle varie attività per verificare l'efficacia delle attività svolte, tenendo conto delle complessità dell'intervento prevenzionale e delle caratteristiche professionali dei destinatari.

Le attività di cui al presente accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.

In particolare nell'attuazione del progetto le Parti si impegnano a:

- a) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
- b) garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- c) fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
- d) non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale all'altra parte e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Comitato paritetico di coordinamento, di cui all'articolo 3;
- e) conservare e tenere a disposizione degli altri partner tutti i documenti giustificativi in originale o in copia conforme concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento realizzato;
- f) utilizzare il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
- g) informare preventivamente e tempestivamente l'altra Parte sulla organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate;

Art. 5

Profili economici

Il costo complessivo del progetto ammonta a € 123.915,00 e sarà sostenuto da ESEM-CPT per € 59.995,00 e da INAIL per € 63.920,00 di cui € 59.995,00 in risorse economiche e € 3.925,00 in risorse umane.

Ai fini amministrativi viene individuato come capofila ESEM-CPT, che si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa.

I pagamenti saranno effettuati per stato di avanzamento delle attività svolte. La verifica sullo stato di avanzamento sarà eseguita con cadenza semestrale; il relativo contributo economico sarà corrisposto dietro presentazione di rendiconti dettagliati e puntuali dell'attività svolta, accompagnato dalle relative giustificazioni contabili

dei costi sostenuti, nel rispetto delle singole voci di spesa previste per la realizzazione delle attività di progetto, come di seguito specificato:

- a) I rendiconti finanziari dovranno essere resi secondo criteri di evidenza pubblica, dettagliando le singole voci di spesa riportate nel progetto, allegando i documenti giustificativi in copia conforme (a titolo meramente esemplificativo: fatture/cedolini mandati di pagamento quietanzati; contratti/ lettere d'incarico);
- b) La rendicontazione economica relativa al saldo finale dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 gg (novanta giorni) liberi dalla conclusione del progetto, pena la perdita della quota residua del contributo.
- c) Contestualmente alla rendicontazione economica relativa al saldo finale, dovrà essere presentato un report riassuntivo delle attività svolte, con l'evidenza degli elementi per la valutazione dell'efficacia del progetto, nonché i fattori critici eventualmente emersi, con le soluzioni adottate al riguardo.

La suddetta relazione, è vincolante per l'erogazione del saldo finale.

Ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'indicazione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP E49J21003820005).

Inoltre, il capofila si impegna, nel caso di ricorso a operatore terzo privato, a utilizzare nella scelta del contraente le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate.

L'eventuale affidamento a terzi dovrà essere preventivamente autorizzato da INAIL.

Il capofila si impegna, inoltre, a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'INAIL, con successivo atto, renderà note alla capofila le modalità di presentazione della rendicontazione delle spese con la relativa modulistica, al fine di facilitare il controllo e le operazioni di liquidazione.

Art. 6

Codici etico e di comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici etico e di comportamento e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici etico e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine e onorabilità.

Art. 7

Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Il prodotto finale messo a disposizione gratuitamente a imprese e lavoratori iscritti regolarmente a Cassa Edile, non si limita all'implementazione di un gioco creato nella fase di esecuzione del progetto ma dalla creazione di un team all'interno di ESEM-CPT di figure in grado di creare giochi di ruolo finalizzati alle necessità specifiche del momento quindi applicabili, personalizzabili alle più svariate situazioni che si troveranno in cantiere.

ESEM-CPT assumerà l'impegno in proprio per avere l'utilizzo illimitato per un minimo di tre anni degli editor, della piattaforma preposta alla creazione dei serious game, della relativa manutenzione e degli aggiornamenti, i cui costi saranno ad esclusivo carico di ESEM-CPT.

Art. 8

Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 della Commissione (GDPR), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.

Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 9

Recesso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

E' fatta salva la facoltà per INAIL di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 10

Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di 12 mesi non prorogabili.

Art. 11

Sicurezza sul lavoro

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, in relazione alla modalità di svolgimento degli incontri in remoto, fino al termine della fase emergenziale, nel rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV-2, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Art.12

Foro competente

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art.4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni; le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale

INAIL Direzione regionale Lombardia

Il Direttore regionale

Dott.ssa Alessandra Lanza

ESEM CPT

Il Presidente

Ing. Filippo Maria Rigoli

Il Vicepresidente

Giuseppe Mauri